



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA**

---

*Assunto il 15/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1263*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10472 DEL 18/07/2025**

**Oggetto:** Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici e sui prodotti biocidi: programmazione Regione Calabria anno 2025, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 “REACH”, (CE) 1272/2008 “CLP e (UE) n. 528/2012 “BPR”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 241/90;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 avente ad oggetto "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e successive modifiche ed integrazioni e ravvisata la propria competenza;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato e integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- il D.P.G.R. n. 8 del 16 gennaio 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Lucia l'incarico di Dirigente del Settore "Prevenzione e Sanità Pubblica" del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- il Decreto Dirigenziale n.6375 del 10/05/2024 con il quale il Dott. Dario Macchioni è stato individuato Responsabile del Procedimento inerente le attività in materia di tutela della salute dai rischi derivanti dall'uso di prodotti chimici, preparati ed articoli (REACH) e relativa classificazione (CLP) – prodotti biocidi;

**PREMESSO** che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 28/01/2010, pubblicata sul BURC n. 4 del 01/03/2010, ha dato mandato al Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari per la definizione dell'articolazione organizzativa dell'Autorità Regionale Competente per i controlli sui regolamenti "REACH" - "CLP";

**CHE** con Decreto n. 10118 del 08/07/2010, modificato con i Decreti n. 15941 del 21/12/2012, n. 2012 del 18/03/2011, sono state definite le Articolazioni organizzative dell'Autorità Regionale competente (ACR) per i controlli sui regolamenti "REACH" - "CLP" e sono stati individuati e nominati i soggetti componenti l'Autorità stessa;

**CHE** il DCA n. 5/2016 aveva, tra l'altro, specificato il ruolo delle Autorità Competenti in Calabria, in linea con i Piani Nazionali annuali di controllo, con il sistema della rete nazionale dei Laboratori di cui all'Accordo Stato-Regioni 88/csr del 07 maggio 2015 e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) vigente;

**CHE** con DCA n. 74 del 05 aprile 2018 sono state, tra l'altro, apportate parziali modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010;

**DATO ATTO CHE:**

- il Dipartimento Salute e Welfare ha realizzato negli anni un ampio ed approfondito percorso formativo e di aggiornamento regionale per Ispettori in ambito REACH e CLP e, recentemente, anche in ambito BPR, nel quale sono stati coinvolti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per i controlli;
- il DPCM del 12 gennaio 2017 ha previsto i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA che, in ambito di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, includono le attività di controllo "REACH" e "CLP", nonché le attività di comunicazione e di informazione;
- con il DCA n. 137 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, nel quale, al Programma predefinito PP09, sono previsti strategie, obiettivi e azioni inerenti alla sicurezza dei prodotti chimici, incluse le attività di controllo "REACH", "CLP" e "BPR";

**TENUTO CONTO** che con DCA n. 379 del 16/12/2024, pubblicato sul BURC n.263 del 18 dicembre 2024, avente ad oggetto "*Riorganizzazione delle Autorità Competenti per i Controlli in Sicurezza Chimica nella Regione Calabria: modifiche al DCA n. 74/2018*" è stato stabilito che le Autorità Competenti per i controlli in materia di Regolamenti "REACH/CLP/BPR" e di Sicurezza Chimica, sono da individuarsi nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;

**VISTO** il Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici anno 2025, trasmesso dal Ministero della Salute – DGPRE - con nota n. 000185-07/01/2024-DGPRE-MDS-P;

**VISTO** il Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti biocidi anno 2025, trasmesso dal Ministero della Salute - DGDMF - con nota n. 0005030-21/01/2024-DGDMF-MDS-P;

**CONSIDERATO** che:

- la ricognizione avviata a partire dall'anno 2021 degli "operatori equivalenti" dedicati alle attività di controllo "REACH" e "CLP" - per i quali ciascun Dipartimento di Prevenzione, deve quantificarne il valore numerico, come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z "*Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)*" del nuovo sistema di garanzia (NSG) - deve essere completata, alla luce della nuova riorganizzazione fissata dal DCA n. 379/2024, per essere utilizzata ai fini della programmazione;
- l'attività formativa già effettuata e gli ulteriori percorsi di training nazionali previsti per l'anno in corso, devono determinare l'incremento del numero degli operatori in possesso dei requisiti per garantire gli specifici adempimenti in materia;
- nelle more è comunque necessario provvedere ad espletare i minimi adempimenti LEA inerenti al controllo dei prodotti chimici, modulandoli sulla base delle attività espletate nell'anno 2024, coinvolgendo tutte le figure professionali che nel corso degli anni sono state avviate alla formazione nazionale, regionale e provinciale, in materia di "REACH", "CLP" e "BPR";
- a seguito della riunione regionale datata 28/02/2025, i Responsabili individuati dalle Autorità Competenti per i Controlli di cui all'art. 4, allegato 1 al DCA n. 379/2024, hanno condiviso con l'Autorità Regionale per il coordinamento e la programmazione dei controlli, le attività da porre in essere nell'anno 2025 in ottemperanza ai Piani Nazionali adottati dalle competenti Direzioni del Ministero della Salute;
- la programmazione regionale per l'anno 2025, conseguentemente, è stata formalizzata al Ministero della Salute con pec del 01/04/2025;
- i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti ad aggiornare la propria organizzazione operativa, in funzione delle attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, approvato con DCA n.137/2021;

**RITENUTO** di doversi procedere a definire ed approvare, nel territorio Regionale, la programmazione delle attività minime previste nel Piano Nazionale per l'anno 2025, secondo quanto contenuto in allegato A al presente atto (Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici) e in allegato B (Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi);

**RICHIAMATO** quanto disposto con DCA n. 379/2024 all'art. 6, allegato 1, circa gli adempimenti in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP in materia di controllo, rendicontazione,

informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di “REACH”, “CLP”, “BPR” e Sicurezza Chimica, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi alla individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) user’s e degli Ispettori REACH - CLP, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;

**VISTE** le Linee Guida sui controlli REACH-CLP, adottate con Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 e finalizzate ad agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP per la conduzione delle attività di controllo, che restano vigenti e operative sul territorio regionale, nelle more della formalizzazione ministeriale del nuovo aggiornamento, condiviso in sede di Gruppo Tecnico Interregionale;

**VISTO** il DCA n. 99 del 31/03/2023, con il quale è stato approvato l’Accordo Regione Calabria-ARPACal, registrato al repertorio n. 16402 del 23/05/2023, nel quale sono previste attività di supporto anche in materia di REACH-CLP-BPR;

**VISTA** la legge 833/1978;

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, individuato con Decreto Dirigenziale n.6375 del 10/05/2024, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale del presente atto,

## **DECRETA**

per quanto detto in premessa che qui di seguito si intende riportato

**DI APPROVARE** l’allegato A al presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, avente quale oggetto “*Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici: programmazione Regione Calabria anno 2025*”, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 “REACH” e (CE) 1272/2008 “CLP”;

**DI APPROVARE** l’allegato B al presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, avente quale oggetto “*Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi PNCB programmazione Regione Calabria anno 2025*”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012;

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto disposto con DCA n. 379/2024 spetta ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP:

- garantire l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di “REACH”, “CLP”, “BPR” e Sicurezza Chimica, quale attività LEA da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi all’individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA e degli Ispettori REACH/CLP/BPR, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;
- uniformare la propria organizzazione operativa, in funzione delle attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137/2021 ed alle Linee progettuali previste annualmente per gli Obiettivi di carattere prioritario di P.S.N;
- fornire all’Autorità competente Regionale, entro il 31 ottobre 2025, il dato relativo al numero di “operatori equivalenti” dedicato alle attività di controllo REACH, CLP per l’anno 2025 nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell’indicatore P08Z “*Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)*” del nuovo sistema di garanzia (NSG), coinvolgendo tutte le figure professionali che nel corso degli anni sono state avviate alle attività di formazione e aggiornamento a carattere nazionale, regionale e provinciale, in materia di REACH e CLP;

**DI TRASMETTERE** copia del presente Decreto al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico;  
**DI NOTIFICARE**, a cura del responsabile del procedimento, il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, quali Autorità Competenti in materia, per i conseguenti adempimenti.

**DI PROVVEDERE:**

- alla pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale 06/04/2011 n. 11, art. 20 e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14/03/2013 n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Dario Macchioni**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO LUCIA**

(con firma digitale)

ALLEGATO A



# *Regione Calabria*

## Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici

### *Programmazione Regione Calabria Anno 2025*

*Programmazione aggiornata  
al 31 marzo 2025*



# **PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)**

## **ANNO 2025**

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute, in qualità di Autorità Competente Nazionale per l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito "ACN REACH-CLP", con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, del Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui all'allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione, relativamente alle attività di controllo, assolve a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137/2021.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2025 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-13 del Forum dell'ECHA che mira al controllo di sostanze, miscele e articoli venduti online; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte. Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project dell'ECHA in materia di notifica per i centri antiveleni di cui all'articolo 45 del regolamento CLP.

Le attività svolte in cooperazione con le Dogane e con USMAF-SASN sono parte integrante del presente piano<sup>1</sup>.

Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

Nel Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 (Piano Regionale REACH - CLP anno 2021) sono rinvenibili le linee guida e la modulistica da utilizzarsi (nelle more dell'approvazione del documento di aggiornamento) nell'ambito dei controlli, al fine di agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP, per la conduzione uniforme delle attività di controllo.

---

<sup>1</sup> Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazione e Restrizione REACH su merci in importazione da paesi extra-EU. Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT"



# 1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

## 1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

### 1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list<sup>2</sup> e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV con data di scadenza nell'anno 2024.

### 1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome dalla Direzione Territoriale di ADM territorialmente competente
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

### 1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV"
- Flussi informativi INAIL – Regioni

---

<sup>2</sup> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>



- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS

## 1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, diffusori/oli essenziali
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati<sup>2</sup>, N, N-dimetilformammide<sup>3</sup>)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.
- Articoli evidentemente contraffatti

## 1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH), prioritariamente per:
  - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
  - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
  - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da



impianti di produzione di energia, o da processi di recupero)

- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento<sup>3</sup>.

#### **1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli**

Le attività di controllo condotte nei primi sei mesi del 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il pilot project concernente le notifiche per i centri antiveleni (articolo 45 del regolamento CLP) devono essere prontamente comunicate all'AC Regionale.

Entro e non oltre il **31 dicembre 2025** trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nel 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto **REF-13**.

Entro il **31 marzo 2026** le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2025 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

---

<sup>3</sup> Modelli di comunicazione di cui Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP revisione 2.0



Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	Scadenza Regione	Scadenza AASSPP*	Modalità
Pilot Project notifiche per i centri antiveleni (art. 45 del CLP)			L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il link che sarà fornito dal coordinatore nazionale
	15.08.2025	31.07.2025	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori. Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
Progetto REF-13	31.12.2025	15.12.2025	L'ispettore o il funzionario dell'ufficio doganale invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il link che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.03.2026		Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali e dal referente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori e dai funzionari degli uffici doganali. Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2025 rendicontazione comprensiva sia dei controllidocumentali che analitici	31.03.2026	15.03.2026	Trasmissione all'Autorità Regionale Competente, da parte del Responsabile AC ASP, per l'inoltro alla AC Nazionale, del format di rendicontazione (file excel) debitamente compilato, predisposto dalla medesima Autorità.

\*Autorità Competenti DCA n.379/2024 (rif. Tab. 1.1)

Tabella 1.1 – riferimenti Autorità Competenti ASP

AUTORITA' COMPETENTE ASP	MAIL	PEC
COSENZA	<a href="mailto:carlo.cimino@aspcs.it">carlo.cimino@aspcs.it</a>	<a href="mailto:protocollo@pec.asp.cosenza.it">protocollo@pec.asp.cosenza.it</a>
CATANZARO	<a href="mailto:rosario.pirrone@asp.cz.it">rosario.pirrone@asp.cz.it</a>	<a href="mailto:protocollo@pec.asp.cz.it">protocollo@pec.asp.cz.it</a>
REGGIO CALABRIA	<a href="mailto:carlo.lizzi@asprc.it">carlo.lizzi@asprc.it</a>	<a href="mailto:affarigenerali.asprc@certificatamail.it">affarigenerali.asprc@certificatamail.it</a>
VIBO VALENTIA	<a href="mailto:francesca.murone@aspvv.it">francesca.murone@aspvv.it</a>	<a href="mailto:aspvibovalentia@pec.it">aspvibovalentia@pec.it</a>
CROTONE	<a href="mailto:domenico.flotta@asp.crotone.it">domenico.flotta@asp.crotone.it</a>	<a href="mailto:protocollo@pec.asp.crotone.it">protocollo@pec.asp.crotone.it</a>



## **2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO**

### **2.1 - Metodi di individuazione delle imprese**

#### 2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

#### 2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese segnalate da stakeholders.

#### 2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai CAV
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP
- Registri e archivi di rilevanza ambientale

### **2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B



- del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
  - Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio e della SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
  - Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio;

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

### 2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio- 23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	Articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1



Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72	Articoli tessili (comprensivi dei rotolodi tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili odi cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articolitessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Benzene 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia.
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio- 32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica



Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericoltura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4 – diclorobenzene - 64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Commercio		Bisfenolo A-66	Carta termica

Tabella 2B Restrizione di altra direttiva di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine (Dir. giocattoli - CMR)	Giocattoli, articoli di puericoltura
Cosmetici	46.45; 47.75	Amianto (reg. cosmetici)	Polvere talco

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)
		Decabromodifenilettere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini



Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernincianti, ecc.) Prodotto al consumo (es. bianchetto)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari prodotti fertilizzanti
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici	20.20	Prodotti Biocidi
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
Settore della detergenza	20.41	Detergenti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercio di prodotti per l'igiene personale;</li> <li>• Commercio di prodotti per l'igiene ambientale;</li> <li>• Preparazione di alimenti</li> </ul>	46.75; 46.76; 20.40; 47.75  46.75; 46.76; 20.40; 47.75  46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Altro settore (**)		Altro prodotto
(**) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

#### 2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2026 le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2025 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP. Quanto indicato è stato già riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

### 3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2025 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo, da un'Autorità Competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

### 4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2025 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

La presente programmazione, già formalizzata a mezzo pec all'ACN nei termini previsti, viene inviata all'ACN REACH-CLP, coerentemente con quanto previsto nell'area di intervento B13 all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n. 15),



concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), definendo il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati.

La suddetta quantificazione, ancora per l'anno 2025, è stata determinata sulla base delle attività espletate nell'anno precedente.

Al fine di poter essere rapportata al concetto di “operatore equivalente” dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione ne quantifichi il valore numerico, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, forniscono all'Autorità Competente Regionale, entro il **31 ottobre 2025**, il numero aggiornato di “operatori equivalenti” dedicato alle attività di controllo REACH, CLP, BPR, nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z “Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)” del nuovo sistema di garanzia (NSG), anche tenendo conto di tutto il personale avviato negli anni all'attività formativa nazionale, regionale e locale, nonché del nuovo personale nel frattempo specificamente formato.

Resta inteso che gli obiettivi fissati nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 di cui al DCA n. 137/2021 devono essere perseguiti.

**Nella Tabella 5 seguente è riportata la programmazione minima delle attività di controllo e di quelle analitiche, da effettuarsi presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale per l'anno 2025 da rendicontarsi alla AC Regionale con le modalità e la tempistica sopra richiamata tabella 1.**

Tabella 5 quantificazione numerica controlli regionali anno 2025

Azienda Sanitaria	Imprese oggetto di controllo*	n. controlli su prodotto totali	Tipologia controlli su prodotto			Attività formazione	Attività informazione
			REACH	CLP	Controlli analitici**		
ASP CATANZARO	4	50	25	24	1	1	1
ASP COSENZA	6	30	14	16		1	8
ASP CROTONE	4	28	11	16	1	1	1
ASP REGGIO C.	1	18	9	9			
ASP VIBO V.	8	32	15	16	1	1	2
<b>TOTALI</b>	<b>23</b>	<b>158</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

\* Controlli condotti secondo le diverse metodologie REF

\*\* Controllo analitico (Accordo ARPACal DCA n. 99/2023)

## 5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di



- esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
  - f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR). L'attività di e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
  - g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
  - h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
  - i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelevamento/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un'attività di selezione tramite l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l'aliquota/e, come indicato nell'Accordo CSR N. 88/2015, sono trasmessi al laboratorio per il controllo analitico e l'emissione del Rapporto di Prova.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

## 6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2026 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2025.

## 7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2025, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, **altre attività di supporto** ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il **31 marzo 2026** le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il **31 dicembre 2025** secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Nella Tabella 6 seguente è riportato uno schema per l'individuazione dei target prioritari per il controllo delle Autorizzazioni.



Tabella 6- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIVREACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa oin relazione al DNEL lavorativo	Monitoraggio Biologico <i>in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)</i>
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)</li> <li>Galvanica con carattere decorativo</li> <li>trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totalenelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	<p>Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.).</p> <p>Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo.</p>	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nelsangue  Cromo totalenelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici abase solvente per uso non consumatore.	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nelsangue Cromo totale urine



Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1	Dicromato di Ammonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totalenelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche).</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totalenelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61 29.3 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.)</li> <li>Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totalenelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscele</li> <li>Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura).</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totalenelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1	Cromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totalenelle urine



Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>• Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele</li> <li>• Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura).</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica)</li> <li>• Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi</li> <li>• Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine



Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero	25.61 30.30 13.2	Sodio di cromo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione</li> <li>• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli</li> <li>• Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio</li> <li>• Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniacca</li> <li>• Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri.</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di miscele</li> <li>• Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica).</li> </ul>	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine



Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0 13	Tricloroetilene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti</li> <li>• Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame</li> <li>• Agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene</li> <li>• Utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido</li> <li>• Utilizzo nella produzione di materiali Alcantara</li> <li>• Utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto.</li> </ul>	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22 20	Bis (2-etilesil) Ftalato (DEHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP</li> <li>• Fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici.</li> </ul>	Monitoraggio (DEHP)	-



## APPENDICE

### LISTA ACRONIMI

ACN: Autorità Competente Nazionale  
CAV: Centri Antiveleni  
CLP: Classification Labelling and Packaging  
CMR: Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione  
DEV: dossier evaluation  
ECHA: European Chemical Agency  
(e)SDS: Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)  
ICSMS: Information and Communication System for Market Surveillance  
ISS: Istituto Superiore di Sanità  
NAS: Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità  
OR: Only Representative  
PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico  
POPs: Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti  
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
REF: REACH En Force  
RoHS: Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
SDS: Scheda Dati di Sicurezza  
SEV: Substance Evaluation  
SiA: Substance in the Article  
SVHC: Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti  
USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

**RETE DEI LABORATORI** (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

**Coordinamento della rete dei laboratori:** Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

**Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:**

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPAM Marche – Servizio Laboratorio Regionale
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)



9. *ARPA Puglia – DAP Taranto*
10. *ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)*
11. *ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova*
12. *ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano*
13. *ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara*
14. *ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale*
15. *ASST Brianza*
16. *ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione*
17. *ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione*
18. *ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio*
19. *ASP Enna*
20. *APPA Trento*
21. *Azienda USL Umbria 1*
22. *LSP Siena*
23. *LSP Firenze*
24. *LSP - ASP Caltanissetta*
25. *LSP - ASP Trapani*
26. *Laboratorio ADM Venezia*
27. *Laboratorio ADM Napoli*
28. *Laboratorio ADM Palermo*
29. *Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia*
30. *LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa*
31. *Laboratorio ATS Bergamo*
32. *Laboratorio ATS Val Padana*
33. *Laboratorio ADM Catania*
34. *Laboratorio ADM Roma*
35. *Laboratorio ADM Livorno*
36. *Laboratorio ADM Trieste*

***Laboratori che effettuano le analisi di revisione:***

- a) *Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità*
- b) *Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità*



## ALLEGATO A.1

### Attività di controllo analitico - Anno 2025

Tabella A1 - Restrizioni

Prodotto/ matrice	Sostanza	Voce Allegato XVII REACH
(1) Colle (compresa la colla per la suola o la fodera interna delle scarpe), vernici (bianchetto)	Benzene	5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso. Anche restrizioni voci 28 e 29
(2) Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica	2.Benzene	5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso
(3) Giocattoli o parti di giocattoli	3.Benzene	5.1 Divieto $> 0,0005\%$ del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo
(4) Articoli, miscele	4.Fibre di Amianto a) Crocidolite b) Amosite c) Antofillite d) Actinolite e) Tremolite f) Crisotilo	6. Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.
(5) Articoli con parti in gomma e/o plastica.	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.5 Divieto per articoli, componenti in gomma o plastica 1 mg/kg (0,0001% del peso di tale componente in plastica o gomma)
(6) Giocattoli e articoli di puericoltura con componenti in gomma o in plastica	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.6 Divieto per giocattoli e articoli di puericoltura se uno dei componenti in gomma o plastica 0,5 mg/kg (0,00005% del peso di tale componente in plastica o gomma)
(7) Pneumatici rigenerati (solo battistrada)	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.3 Divieto per pneumatici rigenerati
(8) Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01% in peso della materia plastica.
(9) Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002% di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.



(10) Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso.
(11) Colle/Adesivi	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso.
(12) Colle/adesivi	Cloroformio	32. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso.
(13) Slime	Boro	v.30 Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.
(14) Gioielleria/ Bigiotteria e minuteria (bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampe e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti)	Nichel	27. Tasso di cessione $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ; tasso di cessione $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ .
(15) Leghe per brasatura	Cadmio	23.8 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,01\%$ in peso della miscela metallica.
(16-17) Gioielleria/ Bigiotteria	Piombo	63.1 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,05\%$ in peso del metallo.
	Cadmio	23.10 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,01\%$ in peso del metallo.
(18) Articoli o loro parti accessibili che possono essere messi in bocca dai bambini	Piombo	63.7 Divieto $\geq 0,05\%$ in peso e se tasso di cessione $> 0,05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ all'ora.
(19) Giocattoli, articoli per l'infanzia e altri articoli in plastica (es. prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, articoli per ginnastica (materassini, e palloni, Banner pubblicitari)) comprese le buste da imballaggio	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP) d) Diisobutyl phthalate (DIBP)	51.1-51.2-51.3 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,1\%$ in peso del materiale plastificato.
(20) Giocattoli e articoli per l'infanzia comprese le buste da imballaggio	a) Diisononilftalato (DINP) b) Diisodecilftalato (DIDP) c) Ftalato di diottile (DNOP)	52.1-52.2 Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. $> 0,1\%$ in peso del materiale plastificato.
(21) Articoli in cuoio/pelle	Cromo VI	47.5 – 47.6 Divieto per articoli in cuoio/pelle parti di articoli in cuoio $3 \text{ mg}/\text{kg}$ di Cr VI ( $0,0003\%$ ) sul peso totale secco..



(22) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle.
		43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in miscele in conc. > 0,1 % in peso.
(23) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio	Coloranti azoici cancerogeni, mutageni	72.
(24-25) Articoli tessili e in cuoio/pelle	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle.
		43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in miscele in conc. > 0,1 % in peso.
	Composti Cadmio (solo articoli tessili)	72.
	Composti Cadmio	72.
(26) Tessile	Coloranti azoici cancerogeni, mutageni	72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12
(27) Articoli tessili	Benzene	72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12
(28) Articoli tessili	Ftalati	72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12
(29) Deodoranti per ambienti o tavolette per wc	1,4-diclorobenzene	64 Divieto come sostanza o in miscela in conc. $\geq$ 1 % p/p
(30) Svernicianti	Diclorometano	59. Divieto in svernicianti in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso
(31) Liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza	Metanolo	69. Divieto in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.
(32- 39) Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente (PMU) (nota 6)	IPA	75.
	Ammine aromatiche	
	Nichel, Rame, Zinco	



	Cadmio, Piombo, Arsenico, Antimonio	
	Mercurio	
	Metalli	
	Ftalati	
	Metanolo, Benzene, Toluene, Xileni	
	1-propanolo, 2-propanolo	
	Clorometilisotiazolinone/Metilisotiazolinone (MCI/MI), metilisotiazolinone (MI), octilisotiazolinone (OIT), benzisotiazolinone (BIT), o-fenilfenolo, fenossietanolo, isobutilparabene, isopropilparabene, pentilparabene, benzilparabene, acido benzoico	
	Formaldeide	
(40) Carta termica	Bisfenolo A	66. Divieto conc. $\geq 0,02\%$ p/p

Tabella A2 - Restrizioni altra normativa

Prodotto/ matrice	Sostanza	Voce Allegato XVII REACH
(41) Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio	Composti Cadmio	Direttiva 2009/48/CE
(42) Cosmetici (talco in polvere)	Amianto	Regolamento Cosmetici
(43) Giocattoli, articoli di puericoltura	Nitrosammine	Direttiva 2009/48/CE

Tabella B - SVHC in articoli

Prodotto/ matrice	Sostanza
(44-45) Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)	Acido perfluorooctanoico (PFOA)
	Decabromodifenil etero (DecaBDE)

Tabella C - Classificazione, Etichettatura, Imballaggio e SDS

Prodotto/ matrice	Sostanza/proprietà chimico-fisica
(56-59) Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti	Alcoli: Etanolo, Metanolo, 1-propanolo, 2-propanolo
	Altri alcoli: Alcol benzilico
	Conservanti: fenossietanolo



(60 - 61) Miscele (es. industriali)	Metalli
	Alcoli
(62) Giocattoli o parti di giocattoli	Alcol Benzilico
(63) Detergenti	Fragranze: Limonene
(64) Prodotti al consumo (bianchetto)	Infiammabilità

*Tabella D - Controlli sull'esposizione professionale in relazione alle Autorizzazioni*

<b>Prodotto/Matrice</b>	<b>Sostanza Allegato XIV REACH</b>	<b>Sostanza da ricercare</b>
(65) Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Cromati (Triossido di cromo, Giallo di piombo solfocromato, Cromato di piombo, ecc)	Cromo VI
(66) Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Tricloretilene	Tricoloroetilene
(67) Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Ftalati	Bis-2-etilesilftalato (DEHP)
(68-69) Biomonitoraggio nelle urine	Cromo	Cromo Totale
	Acido Tricloroacetico	Acido tricloroacetico (TCA)
(70-71) Biomonitoraggio nel sangue	Piombo	Piombo inorganico e suoi composti
		Piombo





# *Regione Calabria*

## Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi (PNCB)

### *Programmazione Regione Calabria Anno 2025*

*Programmazione aggiornata  
al 31 marzo 2025*



# PIANO NAZIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI BIOCIDI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012

ANNO 2025

## 1. INTRODUZIONE E FINALITÀ

Il presente Piano Nazionale dei controlli sui prodotti biocidi ed articoli trattati (PNCB) anno 2025 è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute –ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF)- Autorità Competente in materia di biocidi- che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), della Rete dei laboratori di controllo e del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC).

Il Piano viene redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017).

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell’Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell’accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell’Italia ai progetti BEF del Forum dell’ECHA che mirano al rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali, relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’UE rispettivamente dei prodotti biocidi e degli articoli trattati, per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti dell’autorizzazione /registrazione, al Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida (SPC) o all’etichettatura, alla classificazione, all’imballaggio e alla scheda dati di sicurezza (SDS).

In particolare per l’anno 2025 il Piano Nazionale Controlli prevede l’adesione al progetto BEF-3 ossia al Terzo progetto di enforcement europeo sul Sommario delle Caratteristiche del Prodotto e sulle informazioni ad esso correlate riportate nelle etichette dei prodotti biocidi, che ha avuto inizio con il training organizzato dal gruppo BPRS del FORUM ECHA il 29 novembre 2024 a cui hanno partecipato gli ispettori dei diversi Stati membri dell’UE, compresi gli ispettori italiani e che, secondo il timetable proposto da ECHA, è proseguito con il Training BEF-3 a ricaduta svolto il 16 dicembre dall’Ufficio 8 della ex DGDMF del Ministero della Salute Ufficio che ha visto la partecipazione di 183 ispettori.

Nella Regione Calabria, ai sensi del DCA n. 379/2024, l’AC per i controlli BPR è stata individuata presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotona e Vibo Valentia, analogamente alle AACC per i controlli REACH e CLP.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n.528/2012;
- articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.



### 3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno **2025** e, una volta adottato, può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati. Si fa presente che le attività di controllo di cui al PNCB riguardano le attività svolte da **1° gennaio 2025** e si concludono il **31 dicembre 2025**.

Da parte delle Autorità competenti Regionali/Territoriali per il controllo dei Biocidi al **31 marzo 2026** è previsto l'invio all'ACN Biocidi della rendicontazione dei controlli svolti.

### 4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. Tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. Contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. Alla luce del progetto BEF-3, che riguarda i prodotti biocidi autorizzati secondo il BPR e comunque dotati di un Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) autorizzato, gli ispettori dovranno controllare le Autorizzazioni Nazionali o in Mutuo Riconoscimento e le Autorizzazioni Unionali dei prodotti biocidi valide in Italia;
4. Considerato che, il terzo progetto armonizzato denominato "BEF-3" è rivolto non solo ai disinfettanti ma pure ad altre categorie di prodotto biocidi, in particolare insetticidi, insetto repellenti e attrattivi il presente Piano Nazionale Controlli rivolge l'attenzione a quest'ultime categorie di prodotti, considerando soprattutto che il cambiamento climatico ha comportato l'aumento di insetti e zanzare in tutto il territorio nazionale e di conseguenza un aumento di prodotti biocidi di questa tipologia PT 18 e 19 nel mercato interno .
5. I precedenti progetti BEF-1 e BEF-2 per la verifica del rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati, raccomandano di attenersi alle disposizioni concordate, e all'utilizzo dei manuali dei progetti, del manuale delle conclusioni e dei questionari per le ispezioni. Allo stesso modo il progetto BEF-3 raccomanda l'utilizzo del Manuale del progetto per lo svolgimento dei controlli nonché del Questionario del BEF-3 on line, da utilizzare come check-list per le ispezioni da svolgere nel corso del 2025. Il Questionario on line deve essere compilato per ogni singolo prodotto controllato e poi in automatico inviato all'ECHA dai singoli ispettori delle Autorità Competenti Regionali;
6. Il BEF-3, oltre alla verifica del SPC, mira alla verifica delle Schede di Dati di Sicurezza dei Prodotti Biocidi ed eventualmente delle Sostanze pericolose componenti, di cui alle Sezioni 1, 2 e 3. Ai sensi dell'Articolo 70 del BPR, le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) per le sostanze attive e i prodotti biocidi devono essere elaborate e rese disponibili in conformità all'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ove applicabile. Esse rappresentano un meccanismo consolidato per la trasmissione di informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di fornitura di sostanze e miscele, che soddisfano specifici criteri di classificazione e devono essere fornite da qualsiasi attore nella catena di fornitura almeno quando una sostanza o una miscela (questo include i prodotti biocidi) soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP e devono fornire informazioni complete sulle sostanze o miscele utilizzate in ambito professionale o industriale. Infine, l'Articolo 28 del



Regolamento CLP contiene norme sulla selezione dei Consigli di Prudenza (FRASI P) da riportare sulle etichette dei prodotti biocidi.

L'Allegato I e l'Allegato IV al Regolamento CLP contengono “Consigli di Prudenza” e criteri (ad esempio relativi alle Indicazioni di pericolo) per la loro selezione.

7. È importante che i titolari dell'autorizzazione garantiscano la coerenza tra le SDS e l'SPC per qualsiasi descrizione d'uso (sezione 4 dell'SPC) e per le istruzioni generali per l'uso (sezione 5 dell'SPC), ad esempio le istruzioni di primo soccorso stabilite nell'SPC.

Il controllo delle SDS è facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3, all'interno dell'attività di controllo ma lo si raccomanda ai fini di una ispezione di merito nell'ambito di un controllo documentale.

8. Allo stesso modo anche il controllo analitico, volto alla verifica della concentrazione delle sostanze attive e della loro purezza, viene reso facoltativo, così come è indicato nel Questionario BEF-3. L'analisi chimica è uno strumento importante per verificare il contenuto e la presenza (e la concentrazione) di sostanze attive quando si applicano i prodotti biocidi. La conformità è garantita quando il contenuto e la presenza di sostanze attive sono in linea con le autorizzazioni del prodotto biocida interessato. I prodotti biocidi possono anche essere testati per verificarne le proprietà fisiche/chimiche. Le pratiche di enforcement potrebbero prendere in considerazione test di laboratorio di campioni di routine o prodotti sospetti specifici.

Gli ispettori dovrebbero prendere in considerazione il Product Assessment Report (PAR) per esaminare informazioni specifiche sulle sostanze attive testate

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione fino alla immissione in commercio del prodotto. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) e del Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC)
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR e dei corrispondenti articoli del CLP.
- g) i risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute.

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale, in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.



## 5. SISTEMA DEI CONTROLLI

### 5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

La ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato 1 al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato - 1 dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità competente nazionale (Ufficio 8 ex DGDMF all'indirizzo PEC: **dgfdm@postacert.sanita.it**) ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

### 5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE.

secondo quanto previsto dai manuali del progetto BEF-3.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore



pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91), settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).

### 5.3 QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI REGIONALI

Considerata la fase di prima implementazione, nella Regione Calabria, del controllo relativo al PNPB, nonché la riorganizzazione operata a seguito dell'approvazione del DCA n. 379/2024, **per l'anno 2025 si ritiene che presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale possa essere realizzato almeno un controllo su prodotti biocidi (BEF-1, BEF-2, BEF-3)**, in relazione agli obiettivi strategici di cui al precedente punto 4 e tenendo conto degli ambiti di controllo indicati.

Le attività per l'anno 2025 dovranno essere rendicontate con le modalità e le tempistiche previste per quelle REACH-CLP e l'utilizzo del format predisposto all'uopo.

Tabella 1 - Schema tempistica di rendicontazione dei controlli

Sezione	Scadenza Regione	Scadenza AASSPP	Modalità
PNCB 2025 rendicontazione attività di controllo (documentali e/o analitici)	31.03.2026	15.03.2026	Trasmissione all'Autorità Regionale Competente, da parte del Responsabile AC ASP, per l'inoltro alla AC Nazionale, del format di rendicontazione (file excel) debitamente compilato, predisposto dalla medesima Autorità.

## 6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il **31 marzo 2026** le Autorità Territoriali preposte ai controlli, relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF-1, BEF-2 e BEF-3 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed **effettuate entro il 31 dicembre 2025**.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi, redatto in collaborazione con l'Ufficio 4 della ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -Ufficio 4- Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e lo trasmettono via pec all'Ufficio 8 della ex Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico all'indirizzo PEC: **dgfdm@postacert.sanita.it** Entro il 30 giugno 2026, l'Ufficio 8 elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita al 2025 e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

## 7. FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle autorità territoriali. Vedi paragrafo 1 del presente PNCB.

L'Ufficio 8 della ex DGFDM fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Provincie autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano nazionale controlli sui biocidi, dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ANC.

In appendice 1 al presente Piano è rinvenibile l'apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio dell'ACN. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo:



dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al Direttore dell'Ufficio 8 Dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi Dottoressa Antonina Longo [an.longo@sanita.it](mailto:an.longo@sanita.it), all'Autorità Regionale per la programmazione dei Controlli REACH-CLP-BPR.

## 8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della ex DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della rete dei laboratori ogni qualvolta vengono trattati argomenti inerenti i prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico è sempre consigliato per la verifica della correttezza della composizione dei prodotti biocidi ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario. Per il progetto BEF 3 vale quanto indicato al paragrafo 4 comma 8 del presente PNCB.

Relativamente alla rendicontazione annuale le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla ex DGPRES per quanto di competenza, sia alla ex DGDMF, quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate all'Ufficio 8 della ex DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al successivo punto 9 del presente piano.

Nelle more dell'individuazione del laboratorio regionale da inserire nella rete dei laboratori nazionali, gli eventuali controlli analitici dovranno essere concordati con ARPACal nell'ambito del supporto a livello territoriale di cui all'Accordo quadro approvato con DCA n. 99/2023.

Le eventuali attività analitiche svolte nell'anno 2025 saranno oggetto di rendicontazione analogamente ai controlli documentali.

## 9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017. 2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
2. In Calabria, competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Regione.
3. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,



al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Salute e Welfare (DGR n. 91 del 19/03/2021).

4. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità Giudiziaria.



**SCHEDA PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO O DI INFORMAZIONI DEGLI ISPETTORI CONTROLLI BIOCIDI**

da inviare ad UFFICIO 8 DELLA DGFDM al seguente indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it

**Dati dell'Autorità Competente Controlli sui Biocidi**

Dipartimento \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

N° telefono \_\_\_\_\_

**Dati ispettori della regione /provincia autonoma che richiede le informazioni**

Nome/Cognome \_\_\_\_\_ N° telefono \_\_\_\_\_

Nome/Cognome \_\_\_\_\_ N° telefono \_\_\_\_\_

**Dati dell'azienda ispezionata e del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto biocida o dell'articolo trattato**

Denominazione dell'Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'Azienda \_\_\_\_\_

Nome e Cognome del Legale Rappresentante  
dell'azienda /responsabile dell'immissione sul  
mercato del prodotto biocida/articolo trattato \_\_\_\_\_

Eventuale altro punto di contatto \_\_\_\_\_

**Dati del prodotto biocida /articolo trattato**

Nome commerciale del prodotto \_\_\_\_\_

Composizione \_\_\_\_\_

Principi attivi biocidi per i quali si chiede supporto specificando denominazione chimica e CAS

1° principio biocida \_\_\_\_\_

2° principio biocida \_\_\_\_\_



3° principio biocida \_\_\_\_\_

4° principio biocida \_\_\_\_\_

5° principio biocida \_\_\_\_\_

**allegati:**

Etichetta del prodotto o SPC

Verbale dell'ispezione

Scheda tecnica

Eventuali risultati analitici

**Testo dell'istanza**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma dell'Utente \_\_\_\_\_

